



2863/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Ru e e,

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUIGI MACIOCE	- Presidente -
Dott. VITTORIO RAGONESI	- Rel. Consigliere -
Dott. GIACINTO BISOGNI	- Consigliere -
Dott. CARLO DE CHIARA	- Consigliere -
Dott. MARIA ACIERNO	- Consigliere -

*FALLIMENTO E
ISTITUTI AFFINI

Ud. 17/12/2013 - CC

R.G.N. 26445/2012

Cron 2863

Rep. C. I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26445-2012 proposto da:

_____ ANGELO _____) elettivamente domiciliato
in R _____
_____, che lo rappresenta e
difende unitamente a se medesimo, giusta procura speciale in calce al
ricorso;

*- ricorrente -**contro*

CURATELA DEL FALLIMENTO GRAN BECCHERIA SAS DI
_____ GIUSEPPE & C. E DEL SOCIO _____
GIUSEPPE in persona del Curatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in _____
_____ che la rappresenta e difende

La Corte rilevato che sul ricorso n. 26445/12 proposto da [redacted] n Angelo nei confronti del Fallimento di Gran Beccheria di [redacted] l [redacted] Giuseppe & C sas e del socio [redacted] : Giuseppe, il consigliere relatore ha depositato ,ai sensi dell'art 380 bis cpc, la relazione che segue.

“Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, rilevato :

che [redacted] Angelo ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi avverso il decreto del Tribunale di Bassano del Grappa, depositato il 12.10.12, con cui, veniva rigettata l'opposizione allo stato passivo del fallimento di Gran Beccheria di [redacted] Giuseppe & C sas e di quello del socio [redacted] Giuseppe;

che il fallimento ha resistito con controricorso.

Osserva.

Con il primi due motivi di ricorso il ricorrente deduce che, essendosi il fallimento costituito nel giudizio di opposizione solo in sede di udienza e non nel termine di 10 giorni prima di



unitamente all'avvocato GOTTARDO SERGIO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso il decreto nel procedimento R.G. 29/2012 del TRIBUNALE di BASSANO DEL GRAPPA dell'11.10.2012, depositato il 12/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Fabio Scatamacchia che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per la controricorrente l'Avvocato Sabina Ciccotti che si riporta agli scritti.



cui all'art 99 l.f., l'eccezione sollevata circa il valore delle controversie in cui esso ricorrente aveva prestato la propria attività professionale, era inammissibile perché tardiva e che, avendo il Tribunale deciso anche sulla base di tali eccezioni, si era verificata una violazione del contraddittorio.

I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono manifestamente infondati.

La contestazione circa il valore di una controversia non costituisce una eccezione in senso stretto bensì una mera difesa che può essere proposta in qualunque fase del giudizio.

E' appena il caso di ricordare che l'eccezione in senso stretto, in quanto ha ad oggetto un fatto impeditivo del fatto costitutivo dedotto dall'attore non è deducibile la prima volta nel giudizio di appello, ove sono ammesse mere difese, intendendosi per tali le argomentazioni con cui si contrasta genericamente l'avversa pretesa, senza introdurre indagini su fatti impeditivi o modificativi del diritto esercitato. (Cass 816/09)

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce l'omesso esame della documentazione prodotta.



Il motivo è inammissibile in quanto del tutto generico non essendo indicati quali atti rilevanti ai fini del decidere non sono stati presi in considerazione dal Tribunale .

Con il quarto motivo il ricorrente si duole della mancata applicazione dell'art 5 comma 3 della Tariffa stragiudiziale forense che consente di aumentare i massimi tariffari fino al doppio in relazione all'importanza della prestazione.

Il motivo è manifestamente infondato avendo il Tribunale con valutazione di merito, non sindacabile in questa sede di legittimità, escluso la straordinaria importanza della prestazione professionale.

Con il quinto motivo si contesta la violazione degli artt. 229 e seg. c.c perché il Tribunale ha considerato che il progetto divisionale non era stato ritenuto meritevole di accoglimento da parte del Tribunale e della Corte d'appello.

Secondo il ricorrente sarebbe stato in tal modo violato il principio secondo cui l'obbligazione del professionista è di mezzi e non di risultato.



Il motivo è manifestamente infondato rientrando nella determinazione degli onorari anche la valutazione dei risultati e dei vantaggi conseguiti dal cliente..

Il ricorso può in conclusione essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all'art 375 cpc.

PQM

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio

Roma 18.08.2013

Il Cons. relatore"

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo

PQM



Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio⁽¹⁾ liquidate in euro 2.000,00 oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge. ⁽¹⁾ IN FAVORE DELLA CURATELA CONTRORICORRENTE ⁽¹⁾ / *Maia*

Roma 17.12.13

Il Presidente

Maia

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, **17 FEB. 2014**



Il Funzionario Ufficario
Luisa PASSINETTI

Luisa Passinetti